

Venezia, 13 luglio 2011

Prot. n. ENAC-CVE-13/07/2011-0091851-P – cl. 12.11.1

Alla
Società SAVE SpA

e, p.c.
Direzione Sviluppo Aeroporti
Direzione Centrale Sviluppo Economico
Direzione Comunicazione

**Oggetto: Bando di gara prestatori di servizi di assistenza a terra sull'aeroporto
Marco Polo – richiesta di pubblicazione chiarimenti.**

In merito all'oggetto, voglia codesta Società pubblicare su sito www.veniceairport.it i chiarimenti di seguito riportati:

CHIARIMENTO 19

Domanda: una società certificata per il punto 5 dell'All. A del D.Lgs. 18/1999, ad eccezione del punto 5.7, può partecipare alla gara per il Lotto 2 con la previsione di ottenere l'autorizzazione a subappaltare l'attività di cui al punto 5.7, visto e considerato che il Regolamento ENAC sulla certificazione dei prestatori prevede la frazionabilità di tale punto?

Risposta: sì. In considerazione della circostanza che i prestatori di servizi che si aggiudicano la presente gara verranno certificati per poter operare sull'Aeroporto di Venezia secondo le regole di cui al citato Regolamento, trova applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 1, 3 e 9 del Regolamento ENAC; pertanto, il concorrente privo della certificazione in una delle categorie subappaltabili ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. b) del citato Regolamento ENAC può partecipare alla gara dichiarando di subappaltare dette attività.

CHIARIMENTO 20

Domanda: la necessità di ricorrere al subappalto dell'attività di cui al punto 5.7 deve essere dichiarata in fase di presentazione della domanda di partecipazione alla gara?

Risposta: sì, il concorrente deve rendere tale dichiarazione allorché rende la dichiarazione sul possesso dei requisiti prescritta dal punto 4 del Disciplinare di Gara.

CHIARIMENTO 21

Domanda: nel caso in cui una società sia certificata per le attività di cui al punto 5 ad eccezione del punto 5.7 di cui all'Allegato A del D.Lgs. 18/1999, può presentare domanda di partecipazione alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento?

Risposta: no; il ricorso a tale istituto è espressamente vietato dall'art. 6, co. 5 del Regolamento ENAC.

CHIARIMENTO 22

Domanda: è possibile partecipare al Lotto n. 2 della gara con una società certificata per il settore "aviazione commerciale" al punto 5 ad eccezione del punto 5.7, utilizzando l'istituto dell'ATI con una società certificata per tutto il punto 5, ma solo per l'aviazione generale?

Risposta: non è possibile partecipare con un'ATI costituita secondo le modalità rappresentate nella domanda in quanto, come già evidenziato nel Chiarimento 17, la certificazione nel settore aviazione generale" non soddisfa i requisiti di capacità tecnica previsti dal Bando di Gara per l'espletamento dei servizi nel settore dell'aviazione commerciale.

CHIARIMENTO 23

Domanda: contestualmente alla domanda di partecipazione alla gara, la società oggi non presente e non certificata sullo scalo di Venezia deve presentare domanda di estensione della certificazione?

Risposta: no; la richiesta di estensione della certificazione per operare sullo scalo di Venezia va presentata solo a seguito di aggiudicazione della gara.

CHIARIMENTO 24

Domanda: in caso di aggiudicazione della gara alla società Alfa, di diritto inglese, è possibile la cessione del ramo d'azienda costituito dall'attività oggetto di aggiudicazione, unitamente alla relativa certificazione ENAC, ad altra società di diritto italiano, posto che quest'ultima soddisfi i requisiti minimi stabiliti per l'ottenimento della certificazione ENAC?

Risposta: la cessione del ramo d'azienda è possibile, a prescindere dalla nazionalità delle società interessate, previa comunicazione ad ENAC e successiva modifica della specifica ai sensi dell'art. 4 del Regolamento ENAC.

CHIARIMENTO 25

Domanda: qualora sia possibile la cessione del ramo d'azienda costituito dall'attività oggetto di aggiudicazione, vi è un termine minimo che la società cedente deve attendere prima di effettuare la suddetta cessione, oppure può effettuarla immediatamente dopo la concessione in capo alla società aggiudicatrice della certificazione ENAC?

Risposta: la cessione del ramo d'azienda è possibile subito dopo che ENAC ha aggiudicato la gara ed effettuato la certificazione (o abbia rilasciato la sua estensione a operare sullo scalo di Venezia).

Valerio Bonato Direttore

Il Responsabile del Procedimento
Coordinatore Filomena De Michele